


Regolamento di
Istituto
dell'I.T.C.S.
"F.A. Bonelli"
- Cuneo -



Il Consiglio di Istituto dell'ITC "Bonelli" di Cuneo

- **VISTO** il D.P.R. 24/06/1998 n° 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).
- **VISTI** gli articoli 8 e 9 del D.P..R. 8/3/1999 n° 275 (Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche).
- **VISTO** il D.P.R. 21/11/2007 n. 235 (ad integrazione e modifica dello Statuto delle Studentesse e degli studenti).
- **VISTA** la Circolare Ministeriale del 31/07/2008 Prot. 3602/P0.
- **VISTO** IL D.M. n° 5 del 16/01/2009
- **CONSIDERATO** lo stretto legame che deve sussistere fra il Regolamento di Istituto e il Piano dell'Offerta Formativa, del quale il regolamento costituisce norma e garanzia di attuazione.
- **VERIFICATA** la condivisione da parte delle rappresentanze di tutte le componenti scolastiche (studenti, genitori, docenti e personale ATA).

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO



INDICE DEI TITOLI

➔ **TITOLO I°: Pag. 4- 8**
ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ISTITUTO (Artt. 1 – 14)

➔ **TITOLO II°: Pag. 8 - 17**
STUDENTI (Artt. 15 – 28)

➔ ----- Di prossima approvazione -----

➔ **TITOLO III°: GENITORI**

➔ **TITOLO IV°: PERSONALE DOCENTE**

➔ **TITOLO V°: PERSONALE NON DOCENTE**

➔ **TITOLO VI°: ORGANI COLLEGIALI**

➔ **TITOLO VII°: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'**

➔ **TITOLO VIII°: SICUREZZA**

➔ **TITOLO IX°: REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE INFORMATICA
DI ISTITUTO**

APPENDICI

- a) *regolamento biblioteca*
- b) *regolamento palestre*
- c) *regolamento laboratori di informatica*
- d) *regolamento aula LIM*
- e) *regolamento laboratorio linguistico*
- f) *regolamento laboratorio Scienze/Fisica/Chimica*

TITOLO I° : ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ISTITUTO

ART. 1 ISCRIZIONI

La scuola è aperta a tutti, secondo il dettato costituzionale, senza condizioni nelle iscrizioni e senza discriminazioni tra gli iscritti. Il termine per le iscrizioni è definito, ogni anno, dal MIUR. L'iscrizione vale per l'intero ciclo di studi e si considera valida d'ufficio di anno in anno, salvo esplicita dichiarazione difforme. Solo per l'iscrizione alla classe terza, in cui occorre indicare una specifica articolazione, è richiesta una nuova domanda.

ART. 2 CONTRIBUTO SCOLASTICO DELLE FAMIGLIE

Collegato all'iscrizione degli alunni ad ogni anno del percorso curricolare è il contributo economico che, a titolo di liberalità, le famiglie corrispondono alla scuola.

L'importo è definito annualmente dal Consiglio di Istituto ed è finalizzato a sostenere l'Istituto stesso nell'offrire un più elevato livello di servizi relativamente all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento della offerta formativa.

È invece obbligatorio, da normativa vigente, che le famiglie rimborsino alla scuola le spese sostenute e anticipate per loro conto e a loro favore, quali i premi della assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile degli studenti e quelle per l'accesso diretto dello studente ai servizi del registro elettronico.

Per questo motivo, oltretutto per ragioni precauzionali, l'organizzazione scolastica si riserva di non ammettere in ogni caso ai viaggi di istruzione o ad altre attività rischiose che si svolgano esternamente alla scuola gli studenti che non abbiano regolarizzato almeno il rimborso delle spese assicurative.

Le famiglie che rientrino nelle condizioni economiche fissate dal Consiglio di Istituto potranno richiedere il sostegno finanziario della scuola al pagamento delle quote a loro carico per i viaggi di istruzione e per i soggiorni studio organizzati in corso d'anno, sempre dietro rimborso delle spese assicurative. Non avranno però la stessa facoltà per le altre attività extrascolastiche.

ART. 3 FORMAZIONE DELLE CLASSI

È costituita annualmente una commissione incaricata delle operazioni per la formazione delle classi. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, due docenti, un assistente amministrativo.

I criteri per la formazione delle classi prime e terze sono indicati dal Collegio dei Docenti.

Attualmente sono i seguenti criteri:

- equilibrio numerico degli allievi fra le classi (compatibilmente con le dimensioni delle rispettive aule);
- fasce equilibrate di livello di preparazione;
- equilibrio di genere;
- provenienza scolastica;
- equilibrato inserimento di allievi ripetenti, stranieri, con DSA, con BES e con disabilità;
- desiderata in merito all'indicazione dei compagni entro il limite di tre per le classi prime. Per le classi terze, la scelta dell'articolazione è subordinata alle esigenze amministrative di formazione delle classi. In caso di numero eccedente di richieste verrà data precedenza a chi ha presentato la domanda nei termini. Nel caso in cui detto criterio non fosse sufficiente, si procederà accontentando prioritariamente coloro che hanno le votazione più elevate nelle seguenti

discipline: diritto ed economia politica, economia aziendale (AFM), inglese, francese (RIM), informatica, matematica (SIA). In caso di parità di valutazioni, prevarrà la media complessiva;

- per quanto possibile, si cercherà di accogliere le richieste degli alunni ripetenti.

ART. 4 INGRESSO A SCUOLA

L'ingresso a scuola degli alunni può avvenire a partire dalle ore 7,30; nelle aule a partire dalle ore 7,50.

Al termine delle lezioni, gli alunni possono permanere all'interno della scuola, nei locali indicati, per svolgere le attività organizzate dalla scuola o per studio individuale o di gruppo per finalità condivise tra scuola e famiglie nel Patto di corresponsabilità cui si rinvia.

L'orario delle lezioni è stabilito dal Consiglio di Istituto, su indicazione del Collegio dei Docenti.

Tutti gli alunni sono dotati di tesserino elettronico (badge) e sono tenuti alla registrazione al momento di ingresso nella scuola e in caso di uscita anticipata.

ART. 5 RITARDI

L'entrata in ritardo entro le ore 8,30 viene in ogni caso consentita dal docente in orario. Ritardi ingiustificati o reiterati entro tale ora possono essere oggetto di sanzione disciplinare e incidere sulla valutazione della condotta.

Non è consentito l'ingresso in classe oltre le ore 8,30, se non dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori, esclusivamente per ragioni documentate con certificazioni di enti esterni. Conseguentemente, agli studenti minorenni non ammessi in classe sarà consentito l'ingresso a scuola con la rilevazione della presenza e saranno accolti in apposito locale per lo studio individuale vigilato.

ART. 6 USCITE ANTICIPATE

Dopo la rilevazione della presenza, a nessun alunno è consentito uscire dall'Istituto per alcun motivo senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori.

Per tutti gli studenti, maggiorenni o minorenni, la richiesta di permesso d'uscita anticipata, con assunzione di responsabilità, dovrà esser rivolta al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori e dovrà essere motivata adeguatamente (non sarà accettata la dizione "motivi personali") e depositata in segreteria entro le ore 9 su modello scaricabile dal sito www.itcbonelli.gov.it

Gli studenti minorenni che per qualsiasi ragione chiedano di uscire anticipatamente dovranno poter essere affidati a genitori o a loro delegati maggiorenni (con delega scritta o preavviso telefonico alla segreteria didattica) che firmeranno l'apposito registro in bidelleria al piano terra.

Gli studenti maggiorenni potranno uscire autonomamente, previa compilazione del modulo con assunzione di responsabilità, anche in caso di malessere. Gli alunni non dovranno abusare della libertà correlata alla maggiore età, riducendo le richieste di uscita anticipata ai casi assolutamente indispensabili. In tale evenienza dovranno anch'essi firmare l'apposito registro in bidelleria al piano terra.

Gli alunni pendolari che utilizzano mezzi di trasporto pubblico sono tenuti a rispettare l'orario delle lezioni. Non saranno concesse deroghe se non per documentati motivi di trasporto che comportino speciali disagi di attese superiori ai trenta minuti, sia per l'inizio che per la fine delle lezioni. In questo caso lo studente o i suoi genitori dovranno compilare e presentare in segreteria didattica l'apposito modulo di richiesta di autorizzazione (scaricabile dal sito www.itcbonelli.gov.it), completandolo in ogni sua parte.

ART. 7 DISCIPLINA DELLE ASSENZE

- Le assenze degli allievi sono segnalate mediante SMS (ogni singola assenza oppure a gruppi) al numero telefonico comunicato dai genitori in segreteria didattica.

- Visto il DPR 122/2009 art. 14 c. 7 che richiede, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato e che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di stabilire modifiche e straordinarie deroghe al suddetto limite, le attività interne facenti parte della attività didattica (alternanza scuola lavoro, uscite didattiche, viaggi di istruzione) vanno computate nel monte ore annuale.
- Al tetto di assenze del 25%, di cui al testo citato, può essere stabilita una deroga dal Collegio dei Docenti che definisce i criteri generali e le fattispecie. Al momento sono:
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate;
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
 - Gravissimi motivi personali o famigliari;
 - Motivi di lavoro (per il corso serale).
- La suddetta deroga non deve pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di valutazione dell'alunno interessato in tutte le discipline con riferimento a tutti gli elementi disponibili nell'intero anno scolastico.
- In base alle disposizioni vigenti, l'assegnazione di NC (Non Classificato) anche in una sola disciplina nello scrutinio finale implica la non ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato.

ART. 8 PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE, SOGGIORNI STUDIO, VISITE GUIDATE E VISITE AZIENDALI

I viaggi di istruzione, i soggiorni studio, le visite guidate e le visite aziendali, programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe, sono effettuati sulla base dei criteri indicati nel PTOF e dei limiti economici fissati annualmente dal Consiglio di Istituto. Il costo è a carico degli studenti; in caso di difficoltà economica potrà essere richiesto un contributo alla scuola in base alla delibera del Consiglio di Istituto.

Gli accompagnatori devono essere almeno uno per classe; in base alla specificità del viaggio e alla tipologia di classe potranno essere incrementati.

La partecipazione della classe è subordinata all'autorizzazione del consiglio di classe ed al raggiungimento di almeno i $\frac{2}{3}$ delle adesioni, salvo specifica diversa valutazione del Dirigente Scolastico.

Gli alunni partecipanti a viaggi di istruzione e a soggiorni studio dovranno firmare previamente lo specifico patto formativo. Gli alunni non partecipanti sono tenuti alla regolare frequenza scolastica.

I Consigli di Classe possono decidere di non autorizzare la partecipazione di singoli studenti, qualora questi non offrano garanzie di affidabilità per il comportamento dimostrato fino a quel momento, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche del viaggio di istruzione.

ART. 9 DIFFUSIONE ED AFFISSIONE DI MATERIALE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

L'affissione e diffusione di materiale vengono consentite dal Dirigente Scolastico in base alla valenza educativa, culturale e sociale dell'iniziativa.

Sono vietate l'affissione e la diffusione di materiale di natura commerciale, salvo che nel caso di specifiche convenzioni stipulate con l'Istituto.

All'interno delle aule può essere affisso solo materiale inerente attività didattiche e culturali. In caso di controversia decide il Consiglio di Classe.

ART. 10 USO DELL'EDIFICIO, DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE E DELLE PALESTRE

Per quanto riguarda la dotazione delle aule, la consegna con precisazione dello stato degli arredi viene effettuata all'inizio dell'anno scolastico dal Coordinatore di classe alla classe.

Circa l'uso della palestra, dei laboratori e relative attrezzature didattiche, si rinvia agli specifici regolamenti allegati. Per ogni laboratorio o aule speciali viene annualmente nominato un docente responsabile. La disponibilità di dette aule dovrà essere garantita a tutte le classi. Il Consiglio di Istituto può consentire l'uso di attrezzature scolastiche da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, purché non pregiudichino le normali attività della scuola, secondo le normative vigenti.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario scolastico di lezione per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. I laboratori potranno essere utilizzati da associazioni, enti e imprese che ne facciano richiesta, dietro corresponsione di quanto stabilito dal Consiglio di Istituto. Le autorizzazioni per l'attività di cui sopra saranno concesse dal Dirigente Scolastico in base alla delibera del Consiglio di Istituto.

ART. 11 BIBLIOTECA

All'inizio dell'anno scolastico viene stabilito l'orario di apertura della biblioteca.

L'accesso alla biblioteca, nonché l'utilizzo del materiale disponibile è disciplinato dalle disposizioni dello specifico regolamento al quale si rinvia.

ART. 12 MODALITA' DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI RIVOLTE A FAMIGLIE, ALUNNI E DOCENTI

a) Comunicazioni alle famiglie

Per quanto riguarda le informazioni personali relative all'andamento didattico-disciplinare degli allievi, la scuola garantisce una tempestiva ed esauriente informazione attraverso la possibilità di colloqui settimanali con i singoli docenti, di colloqui generali nell'ambito dei diversi periodi didattici e attraverso le comunicazioni inviate tramite registro elettronico o missive cartacee o telefonate della segreteria e dei coordinatori di Classe.

Per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni di carattere generale, potranno essere usati il registro elettronico, il sito istituzionale e missive cartacee o via mail (cntd04000p@istruzione.it; itcbonelli@tin.it; studentibonelli@gmail.com).

Le comunicazioni che avvengono attraverso altri canali non ufficiali non sono considerate impegnative per la scuola

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto è a disposizione delle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito di Istituto, così come le più importanti comunicazioni di carattere generale.

b) Comunicazioni agli studenti

Le informazioni relative a tutte le attività scolastiche vengono rese note attraverso gli avvisi contenuti nelle circolari interne della Dirigenza e lette in classe. Le più rilevanti potranno essere pubblicate sul sito di Istituto o trasmesse attraverso il registro elettronico. Tutte le valutazioni delle verifiche devono poter essere accessibili nella rispettiva area di ogni studente attraverso una password personale.

Le comunicazioni di singoli docenti alle classi o a singoli studenti rivestono carattere di ufficialità solo se trasmesse attraverso registro elettronico.

c) Comunicazione ai docenti

Le informazioni relative a tutte le attività vengono rese note attraverso gli avvisi contenuti nelle circolari della Dirigenza raccolte nella cartella "Avvisi" a disposizione in sala insegnanti. La circolare si dà per conosciuta attraverso la pubblicazione.

Altre informazioni di carattere ufficiale possono essere comunicate attraverso il registro elettronico. Inoltre rimane vigente la consueta modalità di comunicazione per le varie componenti scolastiche dell'affissione nelle rispettive bacheche o albi.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono pubblicati gli atti previsti dalle norme vigenti.

ART. 13 MODALITA' DI GESTIONE DEI RECLAMI

Con la finalità della ricerca di un miglioramento continuo del servizio, l'Istituto predispone un procedimento per la raccolta e la gestione dei reclami:

- a) il reclamo dovrà essere presentato per scritto al protocollo se cartaceo, oppure all'indirizzo mail **cntd04000p@istruzione.it** o per posta certificata **cntd04000p@pec.istruzione.it**, firmato, circostanziato e rivolto al Dirigente Scolastico e sarà conservato in apposita sezione.
- b) Il Dirigente Scolastico interverrà secondo le modalità e i tempi ritenuti più idonei e prenderà nota dei provvedimenti adottati.

ART. 14 PASSAGGIO TRA CLASSI

Il passaggio interno degli studenti da una classe all'altra può essere consentito entro l'inizio delle lezioni, a discrezione del Dirigente Scolastico, sulla base di fondate motivazioni scritte. Soltanto in casi eccezionali, il Dirigente potrà non tener conto di tale limite temporale

In ottica di ri-orientamento, per le classi terze, il passaggio degli studenti da un'articolazione all'altra è consentito entro dieci giorni dalla comunicazione della pagella di fine trimestre/quadrimestre, tenendo conto dei numeri delle classi e del parere dei Consigli di Classe uscente e entrante.

Il cambio di articolazione durante l'estate è subordinato ad eventuale esame di integrazione sulle discipline (o parti di esse) non presenti nel proprio curriculum, a discrezione del Consiglio di Classe entrante.

TITOLO II° : STUDENTI

ART. 15 DIRITTI DEGLI STUDENTI

L'Istituto, in conformità allo Statuto delle Studentesse e Studenti vigente, riconosce e garantisce il rispetto del diritto degli studenti:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata e alla libertà di apprendimento;
- al rispetto della personalità;
- alla promozione della solidarietà nella comunità scolastica e alla riservatezza all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
- al dialogo costruttivo sulla progettazione dei percorsi formativi che li riguardano

- all'imparzialità, oggettività e trasparenza della valutazione sulla base di un congruo numero di prove, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- alla libertà di apprendimento
- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica;
- alla possibilità di riunione e di assemblea di classe, di corso e di Istituto;
- ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle norme che regolano la vita della scuola e in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica
- a una progettazione di iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
- alla salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con diversabilità;
- alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- a servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica

ART. 16 DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli alunni dell'Istituto sono tenuti a comportarsi in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti":

"1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."

I rapporti tra gli studenti devono essere improntati a correttezza e spirito di collaborazione. È pertanto fatto divieto di tenere comportamenti e di esercitare attività che comportino la limitazione dell'esercizio del diritto allo studio nonché di compiere atti di sopraffazione nei confronti di compagni; pertanto non sono assolutamente tollerati comportamenti offensivi, denigratori, persecutori e discriminatori nei confronti di compagni.

ART. 17 USCITE DALL'AULA

Durante le ore di lezione (sostituzioni comprese) agli alunni è consentito uscire dall'aula, autorizzati dal docente e sotto la sua responsabilità, solo uno per volta, salvo deroghe dovute alla necessità degli studenti di accedere alla biblioteca, o all'esigenza di svolgere precise attività

scolastiche. Inoltre, al di fuori dell'intervallo, non è permesso sostare nei corridoi o indugiare nei pressi delle macchine erogatrici di alimenti e disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento delle attività didattiche.

Agli studenti è vietato accedere ai terrazzi, tranne che nell'intervallo.

ART. 18 INTERVALLO

Per ragioni di sicurezza e per consentire l'efficacia della vigilanza, durante l'intervallo è fatto obbligo agli studenti di uscire dalle aule, tranne che nel caso della permanenza in aula di un docente responsabile non incaricato della vigilanza generale.

Durante l'intervallo si può circolare liberamente all'interno dell'Istituto, comprese tutte le pertinenze; permane il divieto di sostare sulle scale o in corrispondenza delle uscite di emergenza.

ART. 19 USO DEI CELLULARI E RIPRESE VIDEO

Precise disposizioni normative prevedono che a scuola non si possa far uso di telefoni cellulari e di qualunque dispositivo di collegamento con l'esterno durante le ore di lezione, fatto salvo l'uso didattico autorizzato dal docente.

I telefoni personali degli allievi devono essere rigorosamente disattivati e quindi non utilizzati.

A prescindere dal motivo, l'uso del cellulare (o strumentazione analogica) durante le lezioni, specialmente in occasione delle verifiche, costituisce grave infrazione regolamentare. L'ausilio ricavato dall'impiego del cellulare costituisce tra l'altro presupposto di falsificazione degli esiti delle verifiche.

L'apparecchio personale potrà essere utilizzato soltanto nell'intervallo, escluso che per qualunque forma di ripresa di immagini. Infatti precise indicazioni normative prevedono che nella scuola sia assolutamente vietato l'uso di dispositivi fotografici, registratori e di qualunque strumento di ripresa di suoni e immagini, salvo casi eccezionali e motivati per cui si dovrà chiedere preventiva autorizzazione. La fotografia della verifica scritta con le correzioni e la valutazione è da considerarsi autorizzata al momento della consegna in quanto finalizzata a evitarne il rischio di smarrimento. Particolare gravità, con possibile responsabilità civile o penale, riveste la diffusione di immagini su social network o comunque all'esterno della scuola.

ART. 20 DIVIETO DI FUMARE

In base a norme valide su tutto il territorio nazionale, è vietato fumare nei locali scolastici, compresi gli spazi aperti (quindi anche in cortile e sui terrazzi). Le stesse norme valgono per l'utilizzo delle sigarette elettroniche.

La contravvenzione a tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative secondo le modalità previste dalla legge nazionale e l'applicazione di quelle disciplinari previste dal presente Regolamento.

ART. 21 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE VARIE

L'uso dell'ascensore è consentito solo a chi presenta problemi di salute.

Gli studenti non avvalentisi di religione che abbiano optato per lo studio individuale non assistito o che restino comunque a scuola, devono, in quell'ora, recarsi nell'aula appositamente indicata e non vagare per la scuola.

Non è consentito agli alunni entrare nelle altre classi durante le ore di lezione per comunicazioni ai compagni senza autorizzazione di un docente, eccezion fatta per i Rappresentanti di Istituto nell'ambito della propria attività.

È consentito ai Rappresentanti di classe, con il consenso degli insegnanti, informare brevemente i compagni sulle riunioni nelle quali sono chiamati ad esprimere il parere della classe.

È vietato consumare alimenti o bibite, nelle aule, durante le ore di lezione e nei cambi d'ora.

In nessun caso è consentito detenere e consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

La pulizia, la conservazione ed il buon uso dei locali, delle suppellettili e del materiale didattico sono un preciso dovere di tutti. Al termine delle lezioni l'aula deve essere lasciata in condizioni dignitose: i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori di raccolta differenziata. La scuola non risponde degli oggetti personali lasciati incustoditi in aula.

Per ragioni di riservatezza, è fatto divieto agli studenti di entrare nella Sala insegnanti, se non esplicitamente autorizzati da un docente.

Gli studenti devono essere abbiagliati in modo consono all'ambiente scolastico.

ART. 22 NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA

Tutti gli spostamenti all'interno dell'Istituto devono avvenire in modo disciplinato e responsabile.

Sono vietati (tra gli altri) i seguenti comportamenti:

- introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa, o comunque tali da costituire pericolo per l'incolumità personale
- correre lungo i corridoi e/o i vani scala
- spingere o spintonare i compagni
- sedersi o salire sui davanzali delle finestre o i parapetti
- sporgersi dai parapetti delle finestre e dei vani scala
- salire in piedi su banchi e/o sedie o dondolarsi sulle sedie
- scavalcare parapetti o recinzioni
- gettare oggetti dalle finestre o dall'alto o in qualunque direzione
- rimuovere o danneggiare la segnaletica e/o i dispositivi di sicurezza, gli impianti e le attrezzature presenti nella scuola
- fumare o utilizzare fiamme libere all'interno della scuola
- depositare zaini e/o cartelle lungo i passaggi abituali all'interno delle classi
- stazionare sulle scale o in corrispondenza delle uscite di emergenza
- favorire ingressi di persone non autorizzate da qualunque accesso.

Per quanto compatibile, la validità del presente Regolamento si estende anche all'attività di alternanza scuola lavoro.

ART. 23 RINVIO

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento e per disciplinare situazioni di criticità ulteriori, si rinvia alle specifiche circolari interne del Dirigente Scolastico e alle norme vigenti.

ART. 24 SANZIONI DISCIPLINARI

L'inosservanza delle regole sopraesposte e delle norme organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento e da altri atti dispositivi dell'Istituto, nonché delle leggi vigenti, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

In conformità con quanto disposto dall'art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato dal D.P.R. n. 235/08, la responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni devono essere proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate al criterio di gradualità, al principio educativo e al principio della riparazione del danno.

Esse devono tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano; devono avere carattere temporaneo.

Le sanzioni disciplinari irrogabili sono le seguenti:

- a) richiamo verbale e/o nota disciplinare dell'insegnante sul registro elettronico con eventuale ammonizione verbale del Dirigente Scolastico;
- b) nota scritta di biasimo del Dirigente Scolastico trasmessa alla famiglia;
- c) allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, disposta dal consiglio di classe;
- d) allontanamento dalla comunità scolastica oltre il limite di quindici giorni ed eventualmente fino al termine delle lezioni, disposto dal consiglio di Istituto;
- e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'Esame di Stato, disposto dal consiglio di Istituto;
- f) sanzione pecuniaria riparatoria in caso di danno alle cose.

Nello spirito dello Statuto, l'organo che irroga la sanzione di allontanamento fino ai 15 giorni dovrà offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività in favore della comunità scolastica. Per l'allontanamento superiore ai 15 giorni si rinvia allo Statuto.

ART. 25 PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

In base allo "Statuto", nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni di cui ai punti c), d), e) art. 24 possono essere quindi irrogate a condizione che vengano rispettate le garanzie dovute in ogni procedimento disciplinare. Si prevedono quattro fasi, in base alle indicazioni della Circolare n. 138/2012 dell'USR Piemonte:

1. FASE DELL'INIZIATIVA

Si apre a cura del Dirigente Scolastico allorché abbia avuto notizia di episodi che configurino fattispecie comportamentali sanzionabili sulla base del regolamento di Istituto.

In questo caso invierà allo studente, se maggiorenne, alla famiglia, se minorenni, la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento, facendo riferimento alla possibilità di depositare memorie e di prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa.

Il Dirigente Scolastico individua inoltre il responsabile dell'istruttoria.

2. FASE ISTRUTTORIA

In questa fase vengono raccolti tutti gli elementi necessari per ricostruire e chiarire le dinamiche e le responsabilità dell'evento (ascolto dello studente, raccolta di testimonianze e memorie scritte).

Il Dirigente Scolastico convoca quindi il Consiglio di Classe (o di Istituto) completo di tutte le sue componenti: in detta sede lo studente in questione ha diritto di essere ascoltato così come i relativi esercenti la potestà genitoriale.

3. FASE DECISORIA

Il Consiglio di Classe (o di Istituto) procede alla determinazione della delibera motivata di proscioglimento o di sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, salvo decida di rinviare a diverso Organo competente.

Nel caso di delibera sanzionatoria, il Consiglio di classe dovrà altresì prevedere la formulazione di misura sostitutiva della sospensione.

4. FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle decisioni dell'Organo Collegiale, redige l'atto conclusivo di proscioglimento o di comminazione della sanzione con la proposta di misura alternativa, di cui lo studente può chiedere di avvalersi.

Ai fini della possibile impugnazione, nell'atto dovranno essere indicati il termine perentorio di 15 giorni e l'Organo di Garanzia interno al quale impugnare, in prima istanza, il provvedimento.

Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare il provvedimento assolutorio o sanzionatorio per iscritto all'interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. Per un'efficacia sotto il profilo educativo, la sanzione potrà essere attuata subito dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione, nei casi di flagranza di infrazione al Regolamento oppure negli ultimi 20 giorni di scuola.

ART. 26 IMPUGNAZIONI

In base allo "Statuto", contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un Organo di Garanzia interno all'Istituto che dovrà decidere nel termine di 10 giorni. Questo Organo, di durata annuale, in base al presente Regolamento, è composto da:

- Dirigente Scolastico
- Un docente collaboratore del Dirigente Scolastico da lui indicato a inizio anno.
- Il docente che ricopre l'incarico della Funzione Strumentale: Interventi e servizi per gli studenti.
- Un alunno maggiorenne indicato dagli studenti Rappresentanti di Istituto.
- Un rappresentante eletto da e tra i genitori rappresentanti nel Consiglio di Istituto.

È presieduto dal Dirigente Scolastico o in sua assenza da un docente Collaboratore.

Si verifica caso di incompatibilità quando faccia parte dell'Organo di Garanzia un soggetto che abbia partecipato alla delibera di sanzione; in questo caso il componente ha il dovere di astenersi. Medesimo dovere di astensione sussiste quando faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore.

Se il cumulo dei casi di incompatibilità determinasse l'impossibilità di funzionamento dell'Organo, il Dirigente Scolastico provvede alla nomina dei membri supplenti.

La partecipazione del Dirigente Scolastico non configura mai fattispecie di incompatibilità, tranne che nel caso in cui la sanzione sia stata da lui adottata come organo monocratico. In tal caso è sostituito da un suo Collaboratore appositamente delegato.

L'Organo di Garanzia delibera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, dei quali nessuno astenuto (l'astensione non viene conteggiata nel quorum costitutivo). Tranne che nei casi sopra indicati non è ammessa l'astensione.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Contro la decisione dell'Organo di Garanzia è ammesso, da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni, un reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, quando si contesta che il provvedimento disciplinare, anche se in applicazione del Regolamento, abbia violato lo Statuto o norme di rango superiore (secondo quanto previsto dall'art. 2 D.P.R. 235/07).

Questo sistema di impugnazione non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione.

ART. 27 TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

L'individuazione delle infrazioni disciplinari è riferita alla trasgressione dei doveri degli studenti previsti nel presente Regolamento di Istituto.

Tabella delle sanzioni disciplinari

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE A COMMINARE LE SANZIONI	ORGANO A CUI RICORRERE PER IMPUGNARLE
A	CASI DI INOSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA FREQUENZA SCOLASTICA E SULLA COMUNE EDUCAZIONE quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - assenze ingiustificate - frequenti ingressi in ritardo - ritardi al rientro dall'intervallo e al cambio d'ora; - consumo di cibi e bevande in aula - abbigliamento poco consono alla vita scolastica 	Richiamo verbale e/o nota sul registro.	Insegnante	Dirigente Scolastico
	<ul style="list-style-type: none"> - comportamento scorretto o ineducato durante le visite d'istruzione o aziendali. 	Nota di biasimo	Dirigente Scolastico	Organo di Garanzia
B	CASI DI COMPORTAMENTO SCORRETTO NEGLI IMPEGNI DI STUDIO quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - assenze strategiche - disattenzione e/o mancata esecuzione delle attività in classe; - disturbo delle lezioni - mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate - - copiatura di prove di verifica 	Richiamo verbale e/o nota sul registro.	Insegnante	Dirigente Scolastico
C	CASI DI COMPORTAMENTO SCORRETTO NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIUNIONE quale, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - mancata capacità di gestione delle Assemblee di classe degli studenti secondo quanto previsto dall'ordine del giorno. 	Richiamo verbale e/o Nota sul registro	Insegnante	Dirigente Scolastico
D	CASI DI INOSSERVANZA DELLE REGOLE SULL'USO DEL CELLULARE O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI quale, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - uso personale non autorizzato 	Nota sul registro	Insegnante	Dirigente Scolastico
	<ul style="list-style-type: none"> - uso durante le verifiche 	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
E	Comportamento offensivo verso il Dirigente Scolastico, docenti, non docenti o compagni.	Nota sul registro	Insegnante	Dirigente Scolastico
		Nota di biasimo scritta	Dirigente Scolastico	Organo di Garanzia

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE A COMMINARE LE SANZIONI	ORGANO A CUI RICORRERE PER IMPUGNARLE
		Allontanamento dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni.	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
F	Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. Favoreggiamento dell'ingresso di persone estranee non autorizzate	Nota sul registro	Docente	Dirigente Scolastico
		Nota di biasimo scritta	Dirigente Scolastico	Organo di Garanzia interno
		Allontanamento dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni.	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
G	Danni al patrimonio scolastico: quali, ad esempio - struttura dell'edificio - arredi scolastici - macchinari - sussidi Danni contro il patrimonio altrui (furti, danneggiamenti, ecc..)	Nota sul registro	Insegnante	Dirigente Scolastico
		Nota di biasimo scritta	Dirigente Scolastico	Organo di Garanzia
		Allontanamento dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni.	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
H	Reiterazione dei comportamenti di cui alle lettere A – B – C - D	Nota di biasimo trasmessa alla famiglia	Dirigente Scolastico	Organo di Garanzia
		Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia interno
	Reiterazione dei comportamenti di cui alle lettere E – F – G	Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 giorni.	Consiglio di Classe	Organo di garanzia
I	Casi di comportamento gravemente offensivo, minaccioso o violento verso le persone Quali, ad esempio: - utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità delle persone; - comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori; - violenze e atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone; - atti di sopraffazioni verso i compagni	Allontanamento dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di Classe	Organo di garanzia
		Allontanamento dalla Comunità Scolastica oltre i 15 giorni.	Consiglio di Istituto	Organo di garanzia interno
L	Reiterazione dei comportamenti di cui alla lettera I e in tutti i casi di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale qualora non siano	Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino al termine dell'a.s. con eventuale	Consiglio di Istituto	Organo di garanzia

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE A COMMINARE LE SANZIONI	ORGANO A CUI RICORRERE PER IMPUGNARLE
	esperibili interventi per un inserimento responsabile e tempestivo dello studente durante l'anno.	esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.		

L'elenco delle mancanze disciplinari è indicato a mero titolo esemplificativo. Nel caso in cui l'allontanamento dalla comunità Scolastica sia superiore ai 15 giorni (punti I e L) e non sia stato riscontrato durante lo scrutinio finale un apprezzabile e concreto cambiamento nel comportamento dell'allievo, tale da ritenere migliorato il suo percorso di maturazione, il consiglio di Classe potrà assegnare una valutazione insufficiente nella condotta con la conseguente non ammissione automatica al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi, secondo quanto disposto dal D.M. n° 5 del 16/01/2009 e successive modifiche.

ART. 28 ASSEMBLEE

In base alle norme vigenti, gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea.

Le assemblee possono essere di classe o di Istituto.

In base all'art. 13 n.1 del Dlgs 297/1994, "le assemblee studentesche (...) costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti per tramite dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, con preavviso di almeno dieci giorni (salvo casi particolari) e con una precisa indicazione dell'ordine del giorno che deve essere coerente con quanto previsto dal citato art. 13 n.1 del Dlgs 297/1994.

In presenza di circostanze obiettive di difficoltà organizzative, sarà concordata con il Dirigente Scolastico una diversa data dell'assemblea.

Il Dirigente Scolastico, verificata l'osservanza dei presupposti di legge e la conformità al presente Regolamento, comunica ai diversi interessati la convocazione dell'assemblea e, su richiesta dei proponenti e previo parere del Consiglio di Istituto, autorizza la partecipazione di esperti esterni all'istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

In base alle norme vigenti, si può tenere un'assemblea di Istituto al mese, escluso il mese conclusivo delle lezioni (cioè nei 30 giorni precedenti quello previsto per la conclusione delle lezioni), nel limite delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee che prevedono la partecipazione di esterni non possono essere superiori a 4 nel corso dell'anno (art. 13 n. 6 Dlgs 297/1994). Il Dirigente Scolastico può respingere la richiesta se essa non è provvista di un ordine del giorno o se lo stesso non risulti pertinente con gli scopi culturali e sociali dell'istituzione scuola o se non è presentata nei termini previsti oppure può ridurla nei tempi se non congruente con l'ordine del giorno.

All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del presente regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea di classe può avere luogo una volta al mese nel limite di 2 ore di lezione, usufruibili consecutivamente. Le assemblee non possono essere richieste nell'ultimo mese di lezione (ultimi 30 giorni).

L'assemblea di classe dovrà essere richiesta dai rappresentanti di classe almeno 5 giorni prima dell'effettuazione al Dirigente Scolastico con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno e la firma dell'insegnante o degli insegnanti della cui ora di lezione si intenda usufruire; tale preavviso non è necessario quando si tratti di ora di sostituzione di insegnante assente.

L'assemblea non può essere richiesta allo stesso insegnante prima di 4 mesi. Il docente al quale viene presentata la richiesta di assemblea indica sul Registro elettronico la data dell'assemblea e sottoscrive la richiesta scritta dei Rappresentanti. Essi inoltrano quindi la richiesta al Dirigente Scolastico.

L'insegnante può rifiutare l'assenso solo se per quelle specifiche ore ha in precedenza fissato e comunicato un compito in classe o attività non differibili oppure se non sono trascorsi quattro mesi dall'ultima assemblea.

Il Dirigente Scolastico può respingere la richiesta se essa non è provvista di un ordine del giorno o se lo stesso non risulti pertinente con gli scopi culturali e sociali dell'istituzione scuola o se non è presentata nei termini previsti oppure ridurla nei tempi se non congruente con l'ordine del giorno.

I Rappresentanti di Classe provvedono quindi a redigere apposito verbale dell'Assemblea.

Le norme vigenti prevedono che all'assemblea di Classe possano assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. I docenti però, per consentire maggiore libertà di opinione ed espressione agli studenti, e se ritengono essere assicurate le garanzie di sicurezza degli studenti, potranno non permanere nell'aula. Le classi, durante l'assemblea, dovranno comportarsi in modo democratico, garantendo a tutti diritto di parola.

I Rappresentanti di Classe vigilano sulla correttezza dei comportamenti e sul massimo rispetto della regolarità delle lezioni nelle classi adiacenti. L'assemblea può essere sospesa, per eccessive intemperanze, dall'insegnante dell'ora interessata, in qualità di responsabile della vigilanza sulla classe, sentiti i Rappresentanti di Classe.

Approvato in data 20 marzo 2017